



# **COMUNE DI ROZZANO**

Città Metropolitana di Milano

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Settore Ecologia ed Ambiente

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 13/03/2006  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 13/07/2020  
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 53 del 27/11/2023

# INDICE

## Titolo I

### I PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali	pag.6
Art. 2 - Valori etici e culturali	pag.6
Art. 3 - Tutela degli animali	pag.7

## Titolo II

### DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4 - Definizioni	pag.9
Art. 5 - Ambito di applicazione	pag.9
Art. 6 - Esclusioni	pag.9

## Titolo III

### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Detenzione di animali	pag.11
Art. 7 bis Uccelli detenuti in cattività	pag.13
Art. 8 - Maltrattamento di animali	pag.14
Art. 9 - Rondini, Rondoni, Topini e Balestrucci	pag.16
Art. 10- Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	pag.17
Art. 11- Tutela della riproduzione delle specie ittiche e avifauna	pag.17
Art. 11 bis Interventi in aree dal valore naturalistico	pag.19
Art. 12- Abbandono di animali	pag.20
Art. 13- Avvelenamento di animali	pag.20
Art. 14- Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	pag.20
Art. 15 -Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali	pag.21
Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	pag.21
Art. 17 - Esposizione Vendita Allevamento Addestramento di Animali	pag.22
Art. 18- Divieto di spettacoli ed intrattenimenti con l'utilizzo di Animali	pag.24

## Titolo IV

### CANI

Art. 19 - Anagrafe canina Regionale	pag.27
-------------------------------------	--------

Art. 20 - Cessione di cani e gatti di proprietà	pag.27
Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali	pag.28
Art. 22 - Divieto di detenzione a catena	pag.28
Art. 23 - Dimensioni dei recinti	pag.28
Art. 24 - Istituzione Commissione tecnica	pag.29
Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche	pag.30
Art. 26 - Aree destinate ai cani	pag.30
Art. 27 - Accesso nei locali ed esercizi pubblici	pag.31
Art. 28 - Obbligo di raccolta degli escrementi	pag.31
Art. 29 - Ritrovamento - Affidamento e Cessione cani da parte del canile rifugio	pag.32

## **Titolo V**

### **GATTI**

Art. 30 - Definizione termini usati nel presente titolo	pag.35
Art. 31 - Compiti dell' Agenzia di Tutela della Salute ( ATS)	pag.35
Art. 32 - Colonie feline- Gestione e Cura	pag.36
Art. 33 - Cantieri	pag.39

## **Titolo VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 34 - Addestramento con utilizzo di animali	pag.41
Art. 35 - Sequestro	pag.41
Art. 35 bis Contenimento della popolazione di piccioni urbani ( Columba livia)	pag.41
Art. 36 - Sanzioni	pag.42
Art. 37 - Vigilanza	pag.44
Art. 38 - Inumazione di animali	pag.45
Art. 39 - Incompatibilità e abrogazione di norme	pag.45

<b>ALLEGATO 1</b> AREE DAL VALORE NATURALISTICO	pag.46
----------------------------------------------------	--------

<b>ALLEGATO A</b> ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE	pag.49
-------------------------------------------------------	--------

<b>ALLEGATO B</b> LINEE GUIDA E NORME DI BUON TRATTAMENTO	pag.59
--------------------------------------------------------------	--------

- VOLATILI
- ANIMALI ACQUATICI

**ALLEGATO C**

**LINEE GUIDA PER LA CORRETTA GESTIONE DELLE COLONIE FELINE**

pag. 64

**MODULI**

TITOLO I°

PRINCIPI

## **Articolo 1**

### **PROFILI ISTITUZIONALI**

Il Comune di Rozzano, con il presente Regolamento, disciplina la tutela degli animali, la loro protezione e benessere, nell'ambito delle competenze comunali previste dalla legislazione vigente ed in accordo con:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi,

- la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987,

- l' Accordo del 6 febbraio 2003, siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepito con DPCM 28 febbraio 2003, che riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

A tal fine Il Comune di Rozzano, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale parte integrante e indispensabile dell'ambiente, riconoscendo alla loro presenza anche finalità affettive, educative e di utilità sociale.

Il Comune opera al fine di riconoscere alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Il Comune di Rozzano, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.

Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali esistenti.

Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

## **Articolo 2**

### **VALORI ETICI E CULTURALI**

Il Comune di Rozzano riconosce la libertà ed il valore sociale di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.

Il Comune di Rozzano opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia ed ai giovani, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.

Il Comune di Rozzano, valorizza la cultura animalista ed incoraggia le forme aggregative ed espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Il Comune di Rozzano riconosce la pet therapy come forma di cura che utilizza gli animali per alleviare particolari patologie e situazioni di difficoltà.

Il Comune di Rozzano può avvalersi della collaborazione di Associazioni Animaliste di Volontariato ed altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di:

- favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale;
- promuovere politiche ed iniziative volte a fornire un supporto, per il mantenimento e la cura degli animali, a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione;
- promuove iniziative al fine di garantire alle persone anziane, sole ed in difficoltà, di poter continuare a vivere con il proprio animale domestico, anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso;
- promuovere attività didattico-culturali rivolte agli studenti, atte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali, nonché il principio della convivenza con gli stessi.

### **Articolo 3**

#### **TUTELA DEGLI ANIMALI**

Il Comune di Rozzano promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza, attraverso campagne educative e pubblicazioni, al fine di fornire alla popolazione una maggiore conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini, per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.

Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

Il Comune, in base alle leggi vigenti in materia, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

Le leggi nazionali e le norme comunitarie disciplinano la salvaguardia delle specie selvatiche.

## TITOLO II°

### DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

## **Articolo 4**

### **DEFINIZIONI**

La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie la cui cattura o uccisione è regolata dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

## **Articolo 5**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Rozzano.

Le norme previste dai successivi articoli 7, 8 e 10 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al comma 1 del precedente articolo 4.

## **Articolo 6**

### **ESCLUSIONI**

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) Alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui cosiddetto "prelievo venatorio" è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.
- b) Alle attività di disinfestazione e derattizzazione autorizzate.
- c) Ai cani guida per non vedenti
- d) Ai cani poliziotto antidroga e anti esplosivo

## TITOLO III°

### DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 7

### DETEZIONE DI ANIMALI

1. Chiunque detiene a qualunque titolo un animale d'affezione è responsabile del suo benessere, deve provvedere alla sua idonea sistemazione e fornire adeguate cure e attenzioni, tenuto conto dei bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.

In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:

- a) fornire un ricovero adeguato;
  - b) fornire quotidianamente cibo e acqua in quantità e qualità sufficiente, assicurando la costante disponibilità dell'acqua;
  - c) effettuare la regolare pulizia dell'animale e del luogo in cui esso vive;
  - d) prendere adeguate precauzioni per impedire la fuga;
  - e) consentire la quotidiana, adeguata attività motoria e favorire i contatti sociali tipici della specie;
  - f) assicurare senza ritardo le cure necessarie;
  - g) adottare modalità di gestione idonee alla tutela di terzi da danni e aggressioni;
  - h) evitare che il proprio animale crei danni al prossimo;
  - i) adottare ogni accorgimento utile ad evitare la riproduzione non pianificata;
  - l) effettuare l'igienizzazione degli ambienti, al fine di evitare l'insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari;
  - m) garantire la quiete del vicinato nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e dell'art. 659 del Codice Penale.
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere, dovrà salvaguardarne la salute garantendo una corretta gestione dell'igiene dell'animale.  
Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere sottoposti a controlli veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.  
Gli alloggi devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
  3. E' vietato tenere permanentemente animali su terrazzi o balconi, senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e/o senza possibilità di integrazione con il nucleo familiare.

E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.

Con il termine "idoneo riparo" riferito al cane si intende una cuccia che presenti le seguenti caratteristiche minime:

- (a) Pareti sui quattro lati e copertura costituiti da pannellatura coibentata dello spessore minimo di cm 5 che garantisca un buon isolamento sia nel periodo estivo che invernale. Nel periodo invernale l'apertura di accesso dovrà essere provvista di chiusura in materiale plastico del tipo lamellare o similare.
- (b) Pavimentazione: Dovrà essere sollevata dal piano del pavimento di almeno cm 10 e costituita da pannellatura in materiale isolante dello spessore minimo di cm 10 rivestito nella parte interna da materiale ligneo antisdrucchiolo.
- (c) Dimensioni: Le dimensioni dovranno essere tali da consentire al cane di poter stazionare all'interno e di potersi facilmente girare in posizione eretta, nonché di sdraiarsi a "ciambella". Nel caso della presenza di due (o più cani), per ogni cane aggiunto occorrerà aumentare proporzionalmente le dimensioni affinché la cuccia sia agilmente fruibile da tutti gli animali contemporaneamente. L'apertura d'ingresso dovrà essere maggiore o uguale all'altezza del garrese del cane più alto.

La cuccia non dovrà, infine, essere umida, né posta in luoghi soggetti con ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.

Il proprietario può tenere i propri animali d'affezione nei propri locali o spazi abitativi, non a scopo di lucro e in numero limitato, senza necessità di segnalazione al sindaco. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, s'intende un numero complessivo non superiore a dieci a condizione che, sulla base della superficie complessiva dell'alloggio e dell'eventuale giardino di pertinenza, siano disponibili almeno 8 metri quadri di spazio per ciascun gatto o cane di taglia medio/ piccola e 10 metri quadri per cani Molossoidi e di taglia grande.

Qualora il numero di cani e gatti superi il limite di dieci, il proprietario è tenuto a darne comunicazione scritta al sindaco che può disporre la verifica del rispetto delle disposizioni del presente regolamento, avvalendosi, se necessario, del Dipartimento veterinario dell'ATS competente per territorio.

I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali da affezione. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.

Nelle case di riposo per anziani può essere permesso, su richiesta, agli ospiti autosufficienti fisicamente e mentalmente, di accedervi accompagnati dal proprio gatto o cane o dai propri volatili. A tale scopo, le Direzioni Sanitarie delle strutture, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica ed il Servizio Veterinario dell'ATS, esprimeranno il loro parere ed, in caso affermativo, valuteranno le condizioni di detenzione di tali animali,

prevedendo, se del caso, l'allestimento di appositi locali o strutture destinati ad ospitare gli stessi.

I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre presente una zona d'ombra coperta. All'esterno dell'area deve essere esposto un cartello di avvertimento ben leggibile dai passanti.

## **Articolo 7 bis**

### **UCCELLI DETENUTI IN CATTIVITA'**

Il presente regolamento mira ad ottenere una migliore qualità della vita degli uccelli destinati a trascorrere la loro esistenza in gabbie, garantendo almeno una minima possibilità di effettuare piccoli voli.

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, nell'Allegato B) al presente Regolamento sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie. In generale la dimensione della lunghezza e dell'altezza della gabbia deve essere pari alla misura dell'apertura alare dell'animale più grosso, moltiplicata per 6 volte. La suddetta gabbia potrà ospitare non più di tre uccelli.

Oltre i tre esemplari detenuti, verrà fatto il calcolo dell'aumento del 30% delle dimensioni della voliera, per ogni animale in più detenuto. Per la verifica delle dimensioni delle gabbie e per le norme comportamentali da adottare nei confronti per le specie consentite dalle leggi vigenti in materia, si rimanda all'Allegato B) del presente Regolamento.

E' severamente vietata la riproduzione degli animali a fini commerciali da parte dei privati.

E' vietato inoltre:

1. Utilizzare voliere di forma rotonda, e di dimensioni inferiori rispetto alle linee guida del regolamento.
2. Detenere i volatili in vetrina.
3. Detenere uccelli su balconi/terrazzi completamente esposti alle intemperie o al sole diretto. Se detenuti all'aperto dovrà essere garantito loro un riparo/rifugio, per la protezione contro correnti d'aria e/o predatori.

4. Detenere specie acquatiche e anatidi in spazi ridotti e privi di stagni o vasche atte a garantirne la naturale permanenza in acqua.
5. Tagliare la coda e le ali degli uccelli, se non per ragioni esclusivamente mediche. In caso di intervento medico-veterinario sarà necessario un referto che dimostri alle autorità competenti, in caso di controllo, la necessità del taglio. In caso di cessione dell'uccello ad un nuovo proprietario, dovrà essere consegnato anche il predetto referto veterinario.
6. Tenere uccelli nei bar o in luoghi affollati.
7. Liberare in natura gli uccelli nati in cattività.
8. Detenere gli uccelli legati al trespolo o legati con catenelle.
9. Detenere i Cardellini.
10. Detenere uccelli consentiti, privi di anelli identificativi.

## **Articolo 8**

### **MALTRATTAMENTO DI ANIMALI**

E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo sia fisico che psicologico nei confronti degli animali che contrasti con le vigenti disposizioni.

E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

E' vietato isolare gli animali in capannoni, rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a condizioni climatiche tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie.

E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure veterinarie e ad eccezione di uccelli, piccoli roditori e piccoli rettili.

E' vietato addestrare animali ricorrendo a coercizioni, violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, o costrizione psicologica e/o fisica

in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.

E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse.

Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali; è altresì vietato detenere, esporre e vendere animali colorati artificialmente.

E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli.

Durante tutto il periodo dell'anno, ad eccezione del periodo compreso tra il 15 maggio ed il 30 settembre, durante il quale è vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di cinque minuti, è consentito tenere animali in autoveicoli in sosta, garantendo un adeguato ricambio d'aria, ovvero con apertura dei finestrini non inferiore a cm. 6 su ambedue i lati. E' in ogni caso vietato tenere animali chiusi negli autoveicoli qualora questi presentino sintomi di insofferenza e/o forte disagio (ad esempio: abbaio continuo, scialorrea, respiro accelerato, ipercinesì, distruttività).

E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei.

E' vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti.

I mezzi di trasporto e/o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, alla razza e al numero degli animali; gli appositi contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata illuminazione, ventilazione e ricambio d'aria nonché la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

E' vietato: condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua.

E' vietato condurre animali al guinzaglio da parte di minorenni o persone non in grado di gestire l'animale a causa della taglia, forza e carattere dello stesso.

E' vietato tatuare gli animali.

E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici

E' comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo.

E' vietato allevare animali da pelliccia su tutto il territorio comunale.

E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Pubblica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è parimenti vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

E' vietato installare, in prossimità di nidi di uccelli, le strisce ed i nastri incollanti o vischio per la cattura degli insetti.

E' vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo di vischio o altro materiale incollante per la cattura dei topi.

Al fine di evitare gravi danni o eventi mortali che potrebbero subire gli uccelli da impatti con edifici aventi i fronti con ampie vetrate, è fatto d'obbligo, su tutto il territorio comunale, di apporre sagome e odisegni tali da limitare il riflesso del cielo. Particolare attenzione deve essere prestata per gli edifici posti nelle vicinanze delle oasi e dei parchi.

Le reti perimetrali delle strutture sportive ( es. campi da calcio) devono obbligatoriamente essere dotate di dissuasori simili a sfere o nastri in modo da rendere visibile la rete ed evitare l'intrappolamento di uccelli di grande dimensioni come anatidi, rapaci e cicogne.

## **Articolo 9**

### **RONDINI, RONDONI, TOPINI E BALESTRUCCI**

Il Comune di Rozzano tutela tutte le specie di uccelli ed in particolare modo le Rondini, il Rondone, il Topino ed il Balestruccio.

E' severamente vietato distruggere i nidi, raccogliere le uova ed i piccoli su tutto il territorio.

Chiunque ha l'obbligo di tutelare e proteggere i nidi e le relative fasi di costruzione.

Al fine di tutelare i nidi è necessario mantenere una distanza minima di mt.2 sia sotto che accanto al nido occupato, senza allocarvi e/o depositarvi materiali e/o macchinari che potrebbero costituire rifugio per predatori e/o facilitarne l'accesso al nido.

È vietato porre davanti a nidi di rondini e rondoni punzoni metallici o di plastica che ostacolino il naturale avvicinamento al nido.

In caso di ristrutturazioni edilizie, il titolo edilizio, oltre alla documentazione standard, dovrà comprendere anche un'autocertificazione che riporti il numero dei nidi presenti nel sito, oggetto di intervento edilizio e le modalità di salvaguardia che si intendono adottare. In caso di demolizioni ovvero di interventi edilizi in cui la salvaguardia dei nidi non fosse possibile, gli interventi edilizi che interferiscono con i nidi potranno essere eseguiti esclusivamente dal 1 ottobre al 15 marzo e in sostituzione dei nidi presenti dovranno essere collocati, altrettanti nidi artificiali adeguati, previa esecuzione di

sopralluogo congiunto da parte del Comune o di Associazione animalista delegata dall'Ente.

Gli interventi edilizi che interferiscono con nidi esistenti, se prevedono il ricorso a ponteggi, nei periodi compresi tra il 15 Marzo ed il 30 Settembre, dovranno garantire le vie di fuga e di ingresso dei volatili nei punti dove sono presenti i nidi, fino alla fine di involo dei nuovi nati. In prossimità dei nidi, i lavori devono essere sospesi dal 15 marzo al 30 settembre. Al termine dei lavori, in sostituzione dei nidi naturali, dovranno essere collocati nidi artificiali adeguati alla specie.

Particolare attenzione deve essere posta anche nel corso delle pratiche agricole con un uso oculato ed attento dei prodotti chimici.

## **Articolo 10**

### **CATTURA, DETENZIONE E COMMERCIO DI FAUNA SELVATICA AUTOCTONA.**

E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

## **Articolo 11**

### **TUTELA DELLA RIPRODUZIONE DELLE SPECIE ITTICHE E AVIFAUNA**

Gli interventi antropici sui corsi d'acqua hanno come conseguenze modificazioni morfologiche dell'alveo, con ripercussioni sugli organismi che costituiscono le comunità acquatiche.

I lavori di manutenzione delle rogge che attraversano l'Oasi dello Smarladino sono soggetti ad autorizzazione Comunale previa acquisizione del nulla osta rilasciato dal gestore dell'Oasi, al fine di garantire la tutela della flora e della fauna. Il gestore dell'Oasi potrà presenziare agli interventi. Il Comune rilascerà l'atto autorizzativo, entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione.

Gli interventi di manutenzione si suddividono in:

#### **a) Dragaggio**

Al fine di tutelare la riproduzione delle specie ittiche, di norma è vietato effettuare il dragaggio dei corsi d'acqua, che attraversano il Comune di Rozzano, nel periodo compreso dal 20 aprile al 20 giugno.

Interventi di dragaggio potranno essere eseguiti, nel suddetto periodo di divieto, solo nei seguenti casi:

1. Cedimento delle sponde;
2. Per garantire il regolare deflusso delle acque a causa di impedimenti accidentali.

Gli interventi di dragaggio possono essere eseguiti nel periodo vietato, se autorizzati, previa presentazione di istanza corredata da documentazione fotografica che giustifichi la necessaria esecuzione dell'intervento. Il Comune rilascerà l'atto autorizzativo, entro dieci giorni lavorativi, previo sopralluogo.

In caso di imminente pericolo, il gestore del corso d'acqua, potrà procedere all'esecuzione dei lavori necessari atti a rimuovere le cause del pericolo, previa attivazione degli organi preposti alla sicurezza del territorio.

#### **b) Fresatura**

L'attività di fresatura, è vietata dal 20 aprile al 20 giugno, fatta eccezione ai casi di effettiva necessità, finalizzata a garantire il regolare flusso delle acque. In tal caso detta attività dovrà essere preventivamente autorizzata e comunque dovrà essere eseguita con le seguenti prescrizioni:

1. utilizzando barche aventi larghezza non superiore a 1,50 mt;
2. le barche non devono navigare in parallelo onde evitare il danneggiamento delle sponde. Tra le due barche dovrà essere mantenuta una distanza di 20 mt, al fine di consentire alle specie ittiche di avere una via di fuga;
3. la fresatrice deve mantenersi a filo del fondale e mantenere la distanza di un metro dalle sponde;
4. Il gestore della roggia dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, finalizzati ad evitare il danneggiamento delle sponde durante la posa ed il trasporto su terra delle barche.

#### **c) Rifiuti derivanti da pulizia dei fondali**

I rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua dovranno essere rimossi e smaltiti a cura del gestore. E' vietato l'abbandono dei suddetti rifiuti sulle sponde delle rogge e in qualsiasi area pubblica e/o privata.

## Articolo 11bis

### INTERVENTI IN AREE DAL VALORE NATURALISTICO

Le aree di interesse naturalistico sono luoghi che proteggono gli animali selvatici e la biodiversità e, come tali, sono tutelate dalle leggi comunitarie e nazionali.

Le aree di interesse naturalistico presenti sul territorio comunale ( Allegato 1) e quelle di nuova istituzione, tutelate anche dal presente Regolamento, potranno essere recintate e potranno essere gestite dalle associazioni presenti sul territorio aventi competenze naturalistiche ed esperienze nella gestione di aree rinaturalizzate che nello statuto prevedono come obiettivo la conservazione e la tutela degli habitat naturalistici della fauna selvatica e dimostrino di avere esperienza in progetti di conservazione della biodiversità e di educazione ambientale attuabili anche in collaborazione con associazioni nazionali ambientaliste.

Il soggetto gestore delle aree di interesse naturalistico dovrà effettuare il censimento delle specie presenti e dovrà garantire la tutela dell'area nel rispetto delle norme di salvaguardia vigenti in materia.

Sul territorio delle aree di interesse naturalistico è vietato:

- produrre rumori molesti che costituiscono disturbo alla fauna;
- effettuare lavori invasivi nelle aree protette, se non per emergenze o interesse pubblico;
- entrare senza autorizzazione dell'gestore dell'area, fatti salvi casi di emergenza.

Le attività di manutenzione della vegetazione presente all'interno delle aree di interesse naturalistico dovrà essere eseguita previa indicazione del gestore della predetta area.

Le attività produttive o di servizio ubicate nelle aree limitrofe all'Oasi dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre l'impatto acustico sull'area naturalistica protetta nel rispetto dei limiti stabiliti dal piano di azionamento acustico.

Al fine di tutelare tutti i rapaci diurni e notturni, è vietato posizionare esche per topi nelle aree perimetrali aree di interesse naturalistico, in quanto l'esca una volta entrata nella catena alimentare causa la morte dei rapaci( predatori dei roditori).

Al fine di garantire la tutela della flora e della fauna all'interno delle aree naturalistiche i lavori di manutenzione, controlli di routine ( es. pulizia delle rogge, manutenzione delle fognature, ecc,) devono essere programmati con anticipo e, ad esclusione dei casi di estrema emergenza, sono consentiti previo nulla osta rilasciato dal gestore dell'area. Il gestore dell'aree di interesse naturalistico dovrà presenziare agli interventi, al fine di evitare eventuali danneggiamenti.

## **Articolo 12**

### **ABBANDONO DI ANIMALI**

E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico ( canale, roggia, specchio d'acqua, ecc).

E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

## **Articolo 13**

### **AVVELENAMENTO DI ANIMALI**

E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione, deblattizzazione, che devono essere eseguite secondo la normativa vigente in materia e con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

Qualora si verificassero casi di avvelenamento, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti per impedire l'accesso in dette aree.

## **Articolo 14**

### **ACCESSO DEGLI ANIMALI SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO**

E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Rozzano, compatibilmente con le esigenze di igiene e secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.

L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola.

Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.

## **Articolo 15**

### **DIVIETO DI ACCATTONAGGIO CON ANIMALI**

E' vietato, su tutto il territorio del Comune di Rozzano la pratica dell'accattonaggio mediante l'utilizzo di animali.

Per gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze gli organi di vigilanza si attiveranno secondo quanto previsto dall'art. 35.

## **Articolo 16**

### **DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA, OPPURE OMAGGIO**

E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.

La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre, ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo.

E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento ed al Regolamento di Polizia Urbana.

## Articolo 17

### ESPOSIZIONE VENDITA ALLEVAMENTO ADDESTRAMENTO DI ANIMALI

L'esercizio di vendita di animali e toelettatura è disciplinato dalle normative nazionali e regionali, dalle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti di Polizia Veterinaria, di Igiene e di Edilizia Privata.

I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere direttamente aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.

Agli animali dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure. Gli animali dovranno essere tenuti in gabbie o box separati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere conforme a quanto dichiarato in fase istruttoria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, evitando situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.

Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.

Sono vietati acquari di forma sferica o sferoidale. Per gli animali acquatici, la capienza minima del contenitore è di litri dieci per un pesce, di norma aumentata di litri cinque per ogni pesce aggiunto.

Per quanto riguarda la detenzione di volatili, le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali, in modo che in ogni voliera gli animali possano muoversi comodamente e distendere le ali. Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte, se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che lo necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente. Le voliere per la detenzione di volatili, di norma, devono avere le dimensioni descritte all'art. 7 bis del presente Regolamento.

Deve essere sempre garantito l'abbigliamento con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza od in vista di terzi o comunque estranei alla conduzione della attività commerciale.

Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli veterinari e degli interventi terapeutici del caso.

E' vietata la vendita di femmine gravide e/o con cuccioli.

E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre al pubblico, animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità che non rispettino i seguenti parametri di benessere.

I cuccioli di cane e di gatto devono avere spazio adeguato per potersi muovere, giocare e riposare, ovvero devono disporre, di norma di almeno 3 metri quadri ciascuno. La temperatura all'interno del negozio che ospita animali deve essere approssimativamente di 20 gradi centigradi, e comunque adeguata all'esigenze della specie, sia di giorno che di notte.

Gli spazi espositivi per cani e gatti devono disporre di adeguato riparo dalla luce e dal freddo e devono essere muniti di attrezzi per il gioco.

Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua e di cibo. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dalle temperature estreme, dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le linee guida indicate nell'allegato B del presente regolamento. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni del presente comma, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, sono vietate sul territorio comunale.

La vendita di cuccioli di cane, di gatto e furetto al di sotto dei 3 mesi di età non è consentita.

E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Sono vietati, su tutto il territorio del Comune di Rozzano, la vendita, il trasporto, l'uso di collari elettrici e di collari a punte rivolte verso l'interno.

E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune tranne che ai medici veterinari ed alle associazioni atte al recupero di cani randagi o smarriti e/o preposte alla cattura e sterilizzazione di gatti liberi.

Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio, hanno l'obbligo di tenere apposito registro degli animali, in entrata ed in uscita, conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **ALLEVAMENTO**

Il proprietario o detentore a qualunque titolo di una femmina deve prendersi cura della prole ed assicurare un'adeguata collocazione. Chiunque allevi animali d'affezione deve avere un'adeguata formazione zootecnica e un'adeguata conoscenza della normativa di settore.

E' vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e di gatto di età inferiore a tre mesi, salvo che per necessità certificate dal veterinario curante.

### **ADDESTRAMENTO**

L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari, ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

## **Articolo 18**

### **DIVIETO DI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI CON L'UTILIZZO DI ANIMALI**

Sono vietate su tutto il territorio comunale le seguenti attività:

1. qualsiasi forma di spettacolo, mostra, fiera, manifestazione od intrattenimento pubblico o privato effettuato a scopo di lucro e/o dimostrativo, che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche, selvatiche o alloctone;
2. la detenzione e stabulazione, anche provvisoria, di animali al fine dell'esercizio dell'attività di mostra - zoo viaggiante;

3. L'offerta di animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi anche se in omaggio, fatta eccezione per quella effettuata dalle Associazioni animaliste ed ambientaliste, regolarmente iscritte al registro del volontariato e degli enti giuridici riconosciute, nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

Il divieto di cui al punto 1) non si applica alle manifestazioni con utilizzo di cani e gatti a condizione che dette manifestazioni siano a scopo benefico o, comunque, finalizzate alla conoscenza, sensibilizzazione o didattica sul mondo degli animali e sul corretto rapporto con gli stessi. Tali deroghe sono, di volta in volta, autorizzate dalla Giunta Comunale nel rispetto della normativa, della vocazione etologica e naturale e della dignità delle diverse specie animali.

Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità ed affissioni reclamanti di tali spettacoli.

TITOLO IV°

CANI

## Articolo 19

### ANAGRAFE CANINA REGIONALE

Il proprietario deve provvedere, a proprie spese, all'iscrizione del proprio cane entro 15 giorni dal momento in cui ne entra in possesso ed entro un mese dalla nascita per i cuccioli. E' obbligatoria la segnalazione di tutti gli eventi che determinano variazioni dei dati presenti in anagrafe:

- variazione di proprietà
- variazione di luogo di detenzione del cane
- smarrimento del cane
- furto del cane
- decesso del cane.

Per iscrivere il proprio cane in anagrafe il proprietario deve rivolgersi ad uno dei seguenti soggetti:

- a) Servizio di Medicina Veterinaria dell'ATS
- b) Medico veterinario libero professionista, accreditato dall'ATS stessa.

In occasione della dichiarazione di possesso, si provvederà contestualmente a:

- 1) inserire sotto cute del cane un microchip che identificherà in modo univoco e permanente il cane;
- 2) iscrivere nell'anagrafe canina informatizzata regionale.

## Articolo 20

### CESSIONE DI CANI E GATTI DI PROPRIETA'

I proprietari di cani e gatti che per motivate e comprovate esigenze non siano più in grado di detenere ed accudire i propri animali possono far richiesta di cessione al Comune di Rozzano. Di volta in volta il Comune valuterà le motivazioni.

Se le motivazioni saranno documentate e considerate valide, il Comune darà il consenso per il ricovero presso le strutture convenzionate con il Comune.

Il mantenimento - fino ad avvenuto affido o adozione - salvo nei casi di comprovata indigenza accertati dai Servizi Sociali del Comune, sarà posto a carico del soggetto che ha ceduto l'animale.

In caso di mancato pagamento degli importi per il mantenimento e la custodia dell'animale, il Comune attiverà tutte le procedure legali per la riscossione delle somme dovute.

## **Articolo 21**

### **ATTIVITÀ MOTORIA E RAPPORTI SOCIALI**

Il cane è considerato uno degli animali il più sociale e mentalmente dotato e raffinato. Oltre alle normali necessità fisiologiche (quali: acqua, cibo, spazio ed altro) il cane necessita di attività fisica quotidiana.

Chi tiene un cane dovrà consentirgli quotidianamente, secondo le caratteristiche del soggetto, l'opportuna attività motoria durante la quale potrà espletare i propri bisogni fisiologici. Dovranno essere previste minimo tre uscite al giorno di almeno 30 minuti ciascuna e 4 uscite per i cuccioli fino ad un anno di età.

Anche i cani custoditi in recinto e/o giardino privato devono poter effettuare almeno tre uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 23.

## **Articolo 22**

### **DIVIETO DI DETENZIONE A CATENA**

E' vietato detenere cani legati alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento con data di inizio e fine dello stesso.

E' in ogni caso vietato l'uso del collare a strozzo in qualsiasi luogo e circostanza.

## **Articolo 23**

### **DIMENSIONI DEI RECINTI**

Per i cani custoditi in recinti o ampie terrazze in modo continuativo o abituale nell'arco della giornata, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15 con altezza del margine contenitivo non inferiore a m. 2; il lato minimo del recinto o terrazzo dovrà essere non inferiore a m. 3; ogni recinto o terrazza non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

I cani custoditi nelle condizioni di cui sopra devono poter effettuare almeno tre uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore rispetto alla dimensione minima richiesta.

I recinti devono essere tenuti in buone condizioni igieniche, devono essere riparati, almeno su 3 lati dalle intemperie e dagli eventi atmosferici. I cani devono avere a disposizione una cuccia rialzata rispetto al pavimento e devono disporre di cibo e acqua (quest'ultima sempre presente, pulita). La dimensione e la tipologia della cuccia si rimanda all' Art. 7 "Detenzione di Animali" del presente Regolamento. Nel periodo estivo dovrà altresì essere predisposta una zona d'ombra di ampiezza sufficiente. Acqua fresca e pulita dovrà sempre essere presente in quantità adeguata alla taglia del cane.

E' vietato utilizzare gli offendicula sulle recinzioni degli animali, perché possono cagionare potenziale sofferenza agli animali, posti all'interno dell'area recintata.

Negli orti comunali è vietato tenere cani se non in presenza del conduttore o proprietario dell'animale stesso.

In generale tutte le recinzioni della proprietà privata, confinanti con strade pubbliche o con proprietà private, devono essere realizzate e mantenute in modo idoneo al fine di evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento sulla presenza del cane.

## **Art. 24**

### **ISTITUZIONE COMMISSIONE TECNICA**

Il Comune di Rozzano promuove, in accordo con gli Enti competenti e con le associazioni zoofile presenti sul territorio, l'istituzione di una Commissione Tecnica permanente con il compito di elaborare interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

La Commissione Tecnica di cui al precedente comma 1, provvede in particolare a quanto di seguito indicato:

- monitoraggio delle aggressioni avvenute sul territorio cittadino, anche avvalendosi dei dati in possesso degli Enti preposti;
- definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psico-fisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;

- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
- individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane;
- consigliare ai detentori dei cani ritenuti mordaci dalla commissione, ad effettuare la stipula di apposita assicurazione.

## **Articolo 25**

### **ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE**

Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico esterne, fatta esclusione per le aree destinate al gioco dei bambini.

Salvo che nelle aree recintate esplicitamente destinate ai cani, è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio di una lunghezza non superiore a 1,5 mt non di tipo estensibile/retrattile e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni, pericolo o disturbo agli altri frequentatori ( vedasi allegato A).

E' fatto divieto assoluto di lasciare i cani liberi nelle aree pubbliche.

## **Articolo 26**

### **AREE DESTINATE AI CANI**

Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.

Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola (a meno di prescrizioni in tal senso), sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni agli altri animali, alle piante o alle strutture presenti.

In tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali.

Il cane, presente all'interno dell'area di sgambatura, può permanere solo trenta minuti, a decorrere dall'orario di arrivo di un altro cane in attesa di entrare nella predetta Area. Questa indicazione è necessaria per permettere la rotazione degli animali all'interno dei suddetti spazi.

E' vietato introdurre una femmina in calore in un'area cani. La sua presenza creerebbe squilibri generando scontri tra i maschi. Si consiglia di portare a spasso la cagnolina con il guinzaglio e in luoghi tranquilli.

E' sconsigliabile introdurre cuccioli di età inferiore alle dodici settimane o che non abbiano terminato il ciclo delle vaccinazioni.

## **Articolo 27**

### **ACCESSO NEI LOCALI ED ESERCIZI PUBBLICI**

I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali aperti al pubblico presenti sul territorio del Comune di Rozzano, salvo quelli per cui è previsto il divieto ai sensi della normativa vigente, per ragioni igieniche e di sicurezza.

I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi e locali pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.

Negli uffici comunali può essere permessa l'introduzione di animali da compagnia dei dipendenti pubblici, previo parere favorevole del Dirigente e nel rispetto dei luoghi e delle persone. I cani devono essere identificati e iscritti all'anagrafe canina.

E' vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione e confezionamento di generi alimentari.

## **Articolo 28**

### **OBBLIGO DI RACCOLTA DEGLI EScrementI**

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

I detentori ed i conducenti di cani con l'esclusione di animali per guida non vedenti e da essi accompagnati che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta, sacchetto o altro apposito strumento per una igienica raccolta o rimozione degli escrementi prodotti da questi ultimi in modo da ripristinare l'igiene del luogo.

## **Articolo 29**

### **RITROVAMENTO – AFFIDO E CESSIONE CANI DA PARTE DEL CANILE RIFUGIO**

Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale per il suo recupero.

I cani vaganti sul territorio sono recuperati dall'ATS o da soggetto convenzionato. Il cane sarà condotto presso il Canile Sanitario di competenza, ove saranno attivate le procedure per rintracciare il proprietario o possessore del cane smarrito, che provvederà al ritiro dell'animale, previo pagamento delle spese di accalappiamento e ricovero sostenute dall'ATS.

In caso di mancato ritrovamento del proprietario, al termine del decimo giorno dalla data di accalappiamento, il cane sarà trasferito presso il canile rifugio convenzionato con il Comune di Rozzano che provvederà alla custodia ed al mantenimento del cane.

Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ospitati presso il canile convenzionato e iscritti regolarmente nel registro dell'Anagrafe canina possono essere adottati da privati e Associazioni animaliste/ambientaliste, in possesso dei requisiti sotto elencati

- Persone che abbiano compiuto il 18° anno di età e in piena facoltà di intendere e di volere;
- Garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell'animale in buone condizioni presso la propria abitazione o in altro luogo segnalato, in ambiente idoneo ad ospitarlo in relazione alla taglia ed alle esigenze proprie della razza, assicurando le previste vaccinazioni e cure veterinarie;
- Assenza di condanne penali per il richiedente o per altri componenti del nucleo familiare: non saranno ammesse domande di coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per delitti contro il sentimento per gli animali di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quarter, 544 quinquies del codice penale.

- Dichiarare il consenso a far visionare il cane ai soggetti delegati dal Comune, anche senza preavviso, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell'animale.

L'affido e la cessione dei cani deve avvenire secondo le indicazioni riportate all'art. 27 del Regolamento Regionale 5 maggio 2008 n. 2 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, il cane può essere ceduto dal canile trascorsi almeno 60 giorni dal momento del ritrovamento. Prima che sia scaduto detto periodo, i cani potranno essere dati in affido temporaneo a chi ne facesse motivata richiesta, impegnandosi alla restituzione dell'animale in caso di rinvenimento del legittimo proprietario/tutore.

Trascorsi i termini di Legge, i cani, potranno essere ceduti alle associazioni di volontariato di cui all'art. 19 delle L.R. 16/2006 o a persone o famiglie che siano in grado di assicurare il corretto mantenimento dell'animale in adesione alla normativa ed alle esigenze etologiche del cane. L'adottante si impegna ad essere oggetto di verifiche periodiche sulla salute e sul benessere del cane.

All'atto dell'affido/cessione a privati o associazioni dovrà essere compilata apposita scheda, riportante tutte le informazioni in essa indicate, la predetta scheda dovrà essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità dell'affidatario.

La scheda dovrà contenere le generalità dell'affidatario e l'impegno dallo stesso sottoscritto ad assicurare la custodia e la cura del cane secondo i principi zoofili e del benessere dell'animale e nel rispetto della vigente normativa. I cani adottati saranno consegnati previa verifica delle condizioni sanitarie e opportunamente vaccinati e sottoposto a trattamento contro ectoparassiti ed endoparassiti.

Il gestore del servizio per conto del Comune si impegna ad effettuare controlli a campione periodici sui cani dati in affido o ceduti. Gli affidatari si impegnano con lettera scritta all'atto dell'affido ad accettare tali controlli da parte di personale del canile o di associazione animalista convenzionata.

TITOLO V°

GATTI

## **Articolo 30**

### **DEFINIZIONE DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE TITOLO**

I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su una determinata porzione territorio. La territorialità è una caratteristica etologica del gatto che caratterizza la specie ad avere un'area di riferimento dove svolgere le funzioni vitali (nutrimento, rapporti sociali, riposo ecc.)

Di seguito si riporta la definizione dei termini usati nel presente titolo:

Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

La "colonia felina" è costituita da un gruppo di gatti che vive in libertà. I componenti del gruppo si riconoscono tra loro, sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato in cui trovano le risorse necessarie per sopravvivere (cibo e rifugio).

Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono

Il soggetto che si occupa volontariamente della cura e del sostentamento delle colonie di gatti è denominato Tutor o referente di colonia felina. I Tutor o referenti delle colonie feline possono essere privati cittadini volontari o appartenenti ad associazioni di volontariato del territorio di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009.

## **Articolo 31**

### **COMPITI DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (A.T.S.)**

Come riportato nelle allegate linee guida, l'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.), d'intesa con il Comune e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di volontariato del territorio di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.

Le colonie feline presenti sul territorio sono registrate dall' ATS competente. I privati e le associazioni del territorio di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009 possono accudire le colonie feline e in tal caso anche il Tutor può essere registrato in anagrafe dall'ATS.

L' ATS provvede ad effettuare gli interventi di sterilizzazione e di cura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei Tutor di colonia felina o delle associazioni del territorio autorizzate di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009. I gatti dopo essere stati sterilizzati e/o aver ricevuto le cure necessarie, se non sono iscritti all'anagrafe felina, devono essere registrati a nome del Comune e reimmessi all'interno della colonia di provenienza. I gatti sterilizzati sono riconoscibili mediante applicazione del microcip e asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.

Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell'ATS competente. Le trappole non riconoscibili vengono confiscate a cura degli organi di vigilanza.

## Articolo 32

### COLONIE FELINE - GESTIONE E CURA

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Rozzano che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La normativa vigente in materia stabilisce che i singoli gatti che vivono, sul territorio, in stato di libertà sono protetti ed è vietato a chiunque di allontanarli dal loro habitat, fatta eccezione per alcuni casi particolari e temporanei quali: sterilizzazione e motivi sanitari.

**SPOSTAMENTO** Le intere colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il competente Servizio Veterinario dell'ATS e con la collaborazione dei Tutor della colonia ed esclusivamente per comprovate e documentati motivi di igiene o di salute o per prevenire situazioni lesive riguardanti il benessere della colonia felina.

Nel caso di abbandono di un gatto nei pressi di una colonia, lo stesso potrà avere difficoltà ad essere accettato dal gruppo, pertanto, al fine di tutelare l'animale, si può autorizzare il prelievo per consentirne l'adozione.

Il Comune di Rozzano riconosce l'attività encomiabile dei cittadini che, come Tutor, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline, riconosce altresì l'attività lodevole del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.

I privati e le associazioni di cui all'articolo 111 della Legge Regionale 33/2009 possono accudire volontariamente le colonie feline previo accordo di collaborazione con il Comune e d'intesa con l'ATS, favorendo le condizioni di sopravvivenza della colonia.

Al volontario deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.

L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i volontari/ Tutor sottopongono agli Uffici comunali preposti le problematiche riscontrate, al fine di attivare le azioni necessarie per la tutela dei gatti.

I volontari e/o Tutor sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.

E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la cura ed alimentazione (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline potranno essere installate dal Comune o dal Tutor della colonia, cucce per il riparo degli animali.

**SEGNALETICA** - Il Comune di Rozzano valuterà l'opportunità se tabellare, con apposita segnaletica, le colonie di gatti che vivono in libertà, al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Locale e degli altri Enti Pubblici preposti.

**CENSIMENTO**- Le zone in cui sono presenti le colonie feline devono essere censite dall'ATS, d'intesa con i comuni e con l'eventuale collaborazione delle Associazioni di volontariato del territorio che si occupano di protezione degli animali iscritte al Registro Regionale.

Il censimento è fondamentale per conoscere l'ubicazione, la composizione, lo stato di salute dei gatti della colonia, la gestione della colonia non solo per quanto riguarda l'alimentazione e la predisposizione dei ripari, ma anche gli interventi da intraprendere relativamente alla limitazione delle nascite e alla cura dei soggetti ammalati.

Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.

**ANAGRAFE FELINA** - l'ATS competente o il Comune registrano nell'anagrafe felina le colonie presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto in cui i gatti vengono alimentati oppure in corrispondenza del sito in cui stazionano abitualmente.

**TUTOR DI COLONIA** - I privati e Associazioni di volontariato del territorio iscritte al Registro Regionale che si occupano di protezione degli animali di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009 possono accudire le colonie feline.

Chi accudisce una colonia felina può registrarsi come tutore autocertificando la presenza della colonia e il suo status di referente, dichiara che i gatti che la compongono non sono di proprietà, ne indica, per quanto possibile, il numero, il sesso, l'età e lo stato di salute, e ne può richiedere la sterilizzazione (vedasi allegato C).

Il Comune può verificare periodicamente lo stato delle colonie attraverso contatti telefonici con i tutori e si attiva in caso di problemi di salute dei gatti o di intolleranza nei loro confronti.

**CORSI** - Il Comune, in collaborazione con l'ATS o con associazioni di volontariato del territorio cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009 può organizzare giornate e/o corsi di formazione/aggiornamento rivolti ai Tutor che operano nel Comune di Rozzano.

**TESSERINO** - Al Tutor verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il tutor dalla sua funzione e di ritirare il tesserino qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio comunale preposto.

Il Tutor deve eseguire una corretta gestione della colonia, al fine di evitare inconvenienti igienici e di convivenza con il vicinato.

E' fondamentale la corretta gestione della somministrazione dell'alimento in particolare:

- Il cibo deve essere distribuito ad ore fisse, in modo che i gatti consumino subito la loro razione;
- i contenitori devono essere rimossi quanto prima, evitando di lasciarli sul posto;
- Le eventuali "stazioni di rifornimento", ove possibile, devono essere collocate al riparo dal sole per evitare decomposizioni e cattivi odori, si consigliano cibi secchi durante la stagione estiva;
- deve essere assicurata sempre presenza di acqua a disposizione degli animali.

**STERILIZZAZIONE** - Al fine di salvaguardare la salute della colonia felina ed evitare la crescita incontrollata della popolazione dei gatti, la sterilizzazione chirurgica è l'unica possibilità di controllo del numero delle nascite.

La sterilizzazione dei maschi è consigliata per contenere la trasmissione del FIV (immunodeficienza felina) e per evitare gli spostamenti da una colonia all'altra con i rischi connessi (incidenti, lotte per il territorio, etc.).

L'importanza del Tutor è fondamentale in quanto segue con costanza gli animali, li conosce e quindi può intervenire e/o richiedere interventi idonei.

Il Tutor dovrà segnalare al Comune e all'ATS la necessità di far eseguire la sterilizzazione della colonia, i cui costi saranno a carico dell'ATS.

## **Articolo 33**

### **CANTIERI**

I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per ricollocare detti animali. A tal fine il responsabile dei lavori in collaborazione con il Tutor ed il Comune individuano il sito in cui posizionare le strutture di ricovero per gli animali e gli spazi per le eventuali attività connesse.

Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai Tutor, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare e curare tali animali.

Al termine dei lavori, gli animali, se possibile, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti compatibili immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, se non in contrasto con le norme igieniche. Detto trasferimento potrà avvenire in accordo con il Comune, mediante la collocazione di apposite strutture dimensionate alla grandezza della colonia felina.

E' vietato spostare qualsiasi colonia felina presente sul territorio Comunale senza autorizzazione scritta rilasciata dall' Ufficio Comunale preposto.

## TITOLO VI°

### DISPOSIZIONI FINALI

## **Articolo 34**

### **ADDESTRAMENTO CON UTILIZZO DI ANIMALI**

Dal 31 dicembre 2006 è vietato su tutto il territorio comunale l'addestramento venatorio o cinologico compiuto utilizzando volatili o altri animali vivi e/o morti.

## **Articolo 35**

### **SEQUESTRO**

Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario o del detentore in buone condizioni igienico- sanitarie, venendo curato ed accudito secondo necessità; in caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, avvalendosi anche del competente servizio di vigilanza veterinaria del territorio, potranno procedere con il sequestro preventivo dell'animale ai sensi della normativa vigente in materia.

## **Art. 35 bis**

### **Contenimenti della popolazione dei piccioni urbani ( Columba livia)**

Sul territorio comunale è stato rilevato un aumento della popolazione di piccioni che stazionano ed utilizzano come luogo di nidificazione sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi. L'elevata presenza di piccioni può costituire sia un rischio di natura igienico sanitaria, dato dal possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie ma anche un danno per edifici pubblici e privati, pertanto sono necessarie le seguenti azioni di contenimento volte a ridurre la proliferazione dei colombi urbani.

Su tutto il territorio comunale è vietato:

- 1) Somministrare granaglie o altro alimento ai piccioni, sia in luoghi pubblici che su aree private.
- 2) I proprietari di edifici, gli amministratori condominiali e chiunque abbia diritti su immobili esposti alla nidificazione dei piccioni e allo stazionamento degli stessi deve provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle condizioni igienico sanitario dell'immobile, effettuando i seguenti interventi:

- a. rimozione/ smaltimento di cumuli di guano e di eventuali carcasse derivanti dallo stazionamento dei piccioni;
  - b. disinfestazione delle superfici/strutture contaminate dal guano;
  - c. al fine di evitare la nidificazione dei piccioni è necessario effettuare l'ostruzione delle aperture che danno ospitalità ai nidi, mediante l'installazione di griglie o reti rigide con maglie di sei centimetri così da tutelare i rondoni ed evitare l'accesso ai piccioni. **Detti interventi dovranno essere effettuati nella stagione non riproduttiva, privilegiando il periodo invernale (novembre-gennaio) e previa verifica di assenza di animali, di nidi e uova nel sito. Il Comune si riserva di effettuare eventuali controlli finalizzati alla tutela degli animali, mediante l'ausilio di associazioni animaliste convenzionate.**
  - d. effettuare periodica pulizia dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni avevano sostato e depositato le deiezioni;
  - e. impedire lo stazionamento abituale e permanente dei piccioni sui terrazzi, davanzali, nei cortili, sulle grondaie, ecc. applicando ove necessario, appositi dissuasori che impediscano la sosta senza cagionare danno all'animale, si sconsiglia l'uso degli spuntoni in quanto pericolosi ed inefficaci.
- 3) E' severamente vietato intervenire nei siti occupati da rondini, rondoni e balestrucci essendo specie protette.

## Articolo 36

### SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme statali o regionali, fatte salve in ogni caso le responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate con le modalità previste dalla Legge 24/11/1981 n° 689, nel seguente modo:

ARTICOLI VIOLATI	OGGETTO	SANZIONE
7 comma 1	Detenzione di animali	Euro 300
7 comma 2	Detenzione di animali	Euro 300
7 comma 3	Detenzione di animali	Euro 500
7 bis	Uccelli detenuti in cattività	Euro 250

8	Maltrattamento di animali	Euro 500 per singola violazione
9	Rondini, Rondoni, Topini e Balestrucci	Euro 500 per singola violazione
10	Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	Euro 500 per animale
11	Tutela della riproduzione delle specie ittiche e avifauna	Euro 500 per singola violazione
11 bis	INTERVENTI IN AREE DAL VALORE NATURALISTICO	Euro 500 per singola violazione
12	Abbandono degli animali	Euro 500
13	Avvelenamento di animali	Euro 500
14	Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	Euro 50
15	Divieto di accattonaggio con animali	Euro 50
16	Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio	Euro 500
17	Esposizioni vendita allevamento addestramento di animali	Euro 500
18	Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali	Euro 500
21	Attività motoria e rapporti sociali	Euro 100
22	Divieto di detenzione a catena	Euro 250
23	Dimensioni dei recinti	Euro 100
23	Presenza di offendicula	Euro 200
23	Mancanza cartello presenza cane	Euro 100
25 c. 1	Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche - Accesso in Aree destinate al gioco dei bambini	Euro 500
25 c. 2 e/o 3	- Detenzione cani privi di guinzaglio in aree pubbliche	Euro 500
26	Aree destinate ai cani	Euro 50

27	Accesso nei locali ed esercizi pubblici	Euro 100
28	Obbligo di raccolta degli escrementi	Euro 100
32	Colonie feline- Gestione e cura	Euro 100
32	Colonie feline- Gestione e cura: Sospensione Tutor e Ritiro tesserino da parte del Comune	Euro 500
33	Cantieri	Euro 500
34	Addestramento con utilizzo di animali	Euro 500
35 bis punto 1)	Contenimenti della popolazione dei piccioni urbani ( Columba livia)	Euro 50
35 bis punto 2 lettera a) e/o b)	Contenimenti della popolazione dei piccioni urbani ( Columba livia)	Euro 500
35 bis punto 2 lettera c)	Contenimenti della popolazione dei piccioni urbani ( Columba livia)	Euro 500
35 bis punto 2 lettera d)	Contenimenti della popolazione dei piccioni urbani ( Columba livia)	Euro 100
35 bis punto 2 lettera e)	Contenimenti della popolazione dei piccioni urbani ( Columba livia)	Euro 50
35 bis punto 3)	Contenimenti della popolazione dei piccioni urbani ( Columba livia)	Euro 500

### **Articolo 37**

#### **VIGILANZA**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, tutti gli organismi di Polizia giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.

## **Articolo 38**

### **INUMAZIONE DI ANIMALI**

E' consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario attestante il decesso, la cancellazione del microchip dall'anagrafe veterinaria regionale e che esplicitamente ne consenta l'inumazione.

## **Articolo 39**


### **INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

# ***Allegato 1***

## ***Aree dal valore naturalistico***





**Area a verde comunale ubicata in prossimità del Depuratore di Milano e del Centro Commerciale Fiordaliso:  
Foglio 12 mappali 355-357-358.**

# ***Allegato A***

## **ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE**

### **ORDINANZA 6 agosto 2013**

**Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (13A07313)**

*(GU n.209 del 6-9-2013)*

#### **IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumità personale dall'aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

### **Ordina:**

#### **Art. 1**

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:
  - a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
  - b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
  - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
  - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
  - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformità al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facoltà di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

#### Art. 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformità all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed è presentato quando richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

#### Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressività ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

#### Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

## Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

## Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

## Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro  
il Sottosegretario di Stato  
Fadda

**Ordinanza 18 luglio 2019 Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (19A05367) (G.U. Serie Generale , n. 196 del 22 agosto 2019)**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 25 giugno 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 agosto 2018, n. 198;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 25 giugno 2018 è ulteriormente prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 30 agosto 2019.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2019

Il Ministro: Grillo

## ORDINANZA 8 agosto 2022 del Ministero della Salute

Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. (22A05160) [\(GU Serie Generale n.212 del 10-09-2022\)](#)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive

modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2003;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2010;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 6 settembre 2013, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 dell'8 settembre 2014;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 9 settembre 2015, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 27 luglio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 23 agosto 2021;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani

e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 27 luglio 2021 e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2022

Il Ministro:  
Speranza

## **Ministero della Salute**

Ordinanza 09 agosto 2023

### **Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani. (23A04832)**

(G.U. Serie Generale , n. 198 del 25 agosto 2023)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce

che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013,

concernente la «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 8 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 settembre 2022, n. 212;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale;

Considerato che permane la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1

1. Il termine di validita' dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 8 agosto 2022 e' prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 2 settembre 2023.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2023

Il Sottosegretario di Stato: Gemmato

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2302

## ***Allegato B***

***Linee guida e norme di buon trattamento  
dei volatili e degli animali acquatici***

# VOLATILI

## DETEZIONE DI VOLATILI

Prima di acquistare dei volatili, è necessario documentarsi sulle esigenze della specie che si intende detenere, al fine di garantire un'esistenza consona alla loro etologia, malgrado la cattività e l'impossibilità del volo.

I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti per lo meno in coppia.

Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre accessibili, puliti e riforniti.

**I pappagalli** vanno detenuti esclusivamente in voliere con altri pappagalli provenienti dagli stessi territori d'origine e, comunque, solo esemplari compatibili fra loro.

Sono da preferire animali della stessa specie o sottospecie e di sesso opposto.

Si deve in ogni caso avere cura di costituire gruppi di animali per i quali la convivenza non sia fonte di stress.

Nelle voliere/gabbie non vanno usati posatoi di plastica, ma di legno naturale non trattato e dovranno essere di diametri differenti e adeguati alle dimensioni dell'animale (indispensabile per evitare patologie alle zampe).

Le gabbie dovranno anche essere dotate di attrezzature per il passatempo degli animali.

Il tipo e la composizione degli alimenti per pappagalli o altre specie devono corrispondere alle abitudini alimentari delle specie stesse, con apporto vitaminico, se necessario.

Le informazioni per una corretta detenzione dovranno essere basate sulle attuali conoscenze scientifiche.

È obbligatorio fornire loro vaschette per consentire il lavaggio delle zampe e del piumaggio.

Abbeveratoi e vaschette per il mangime dovranno essere pari al numero degli individui presenti nella gabbia.

Le regole descritte, esclusi i posatoi valgono anche per i piccoli passeriformi.

Le specie di pappagalli di grandi dimensioni devono essere inseriti nella lista CITES e, di conseguenza, essere provvisti di adeguata documentazione. Dovranno essere detenuti in grandi voliere o liberi in area protetta e senza catene.

I Cardellini sono passeriformi protetti ed è vietata la detenzione.

Gli allevatori, anche amatoriali, sono obbligati ad apporre ad ogni animale un anellino, regolarmente registrato e a norma di legge, alla base della zampa che ne attesti la provenienza.

In caso di dubbi sulla veridicità degli anellini e/o provenienza, è necessario intervenire con le Guardie venatorie, le Guardie forestali o le Guardie zoofile.

## DIMENSIONI DELLE GABBIE

Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:

La lunghezza e l'altezza della gabbia devono essere pari alla misura dell'apertura alare dell'animale più grosso, moltiplicata per 6 volte. La gabbia potrà ospitare non più di tre uccelli.

**Oltre i tre esemplari detenuti, verrà fatto il calcolo dell'aumento del 30% delle dimensioni della voliera, per ogni animale in più detenuto**

Specie	Peso (gr.)	Apertura alare (cm)	Lunghezza gabbia (cm)
Parrocchetto dal collare	130	42-48	252
Inseparabile	40-60	20-33	120
Calopsita	70-120	30-35	180
Canarino e Diamantini e simili	8,4-24	20-23	120

Per le specie non presenti nella tabella e di cui è consentita la detenzione, rimane il principio del calcolo delle dimensioni delle gabbie ottenute attraverso la moltiplicazione della apertura alare minima misurata (misura verificabile con una ricerca sul web della specie in oggetto) per 6 volte.

Ad esempio, se per la specie oggetto della ricerca la misura alare indicata è di 30-40 cm, si dovrà moltiplicare 30 (minima apertura alare) per 6 volte.

Il risultato ottenuto (180 cm) indicherà la lunghezza e l'altezza della voliera.

Indicativamente il terzo lato non dovrà avere lunghezza inferiore al 40% di uno dei due lati. Ad esempio, se lunghezza e altezza sono 180 cm il terzo lato non dovrà avere lunghezza inferiore a 128,5 cm.

Le disposizioni, di cui al presente articolo, non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

### **CONSIGLI UTILI PER LA TUTELA DEI NIDI DI RONDINI, RONDONI E BALESTRUCCI**

In caso di caduta accidentale di un nido durante la stagione invernale, è consigliabile posizionare un nuovo nido artificiale con mensola nello stesso punto del nido originale

Per evitare la caduta del guano, è possibile porre un ripiano di 15 cm di profondità al di sotto del nido, alla distanza minima di 50 cm.

Nel caso di lavori edilizi che interessano la facciata dell'immobile, si consiglia di utilizzare sotto i cornicioni degli edifici, per una fascia di almeno 50 cm, intonaco rugoso per agevolare la costruzione dei nidi di rondini e balestrucci. Si consiglia inoltre che i sottotetti mantengano con un angolo retto di 90°.

# ANIMALI ACQUATICI

## DETEZIONE DI SPECIE ANIMALI ACQUATICHE

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti per lo meno in coppia.

## DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI

Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.

In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate.

## ***Allegato C***

***Linee guida per la corretta gestione delle  
colonie feline***

## **INDICE**

### **PREMESSE**

#### **1. INTRODUZIONE**

#### **2. LA COLONIA FELINA**

##### **2.a DEFINIZIONE DI COLONIA FELINA E RELATIVA ORGANIZZAZIONE**

##### **2b. LE COLONIE CONDOMINIALI**

##### **2c. IL LINGUAGGIO CORPOREO DEI GATTI**

##### **2d. IDENTIFICAZIONE DI COLONIA FELINA MEDIANTE CARTELLI**

#### **3 COMPORTAMENTO DEL GATTO**

##### **3.a COMPORTAMENTO SOCIALE**

##### **3.b COMPORTAMENTO MATERNO E CURE PARENTALI**

#### **4 LA SALUTE DEL GATTO**

##### **4.a TUTELA DELLA SALUTE DEL GATTO**

##### **4b LA STERILIZZAZIONE**

##### **4c LE MALATTIE**

##### **4d CONCLUSIONE DEL CICLO DELLA VITA**

#### **5 LA LEGGE TUTELA IL GATTO LIBERO E LE COLONIE FELINE**

##### **5.a NORMATIVA**

#### **6. LA GESTIONE DI UNA COLONIA FELINA: CONSIGLI PRATICI E BUONE PRASSI**

##### **SU COME PRENDERSI CURA DI UNA COLONIA FELINA**

##### **6.a IL RUOLO DEL TUTOR E GESTIONE DI UNA COLONIA FELINA**

#### **7 COSA POSSIAMO FARE INSIEME A VOI**

# PREMESSE

Il Comune di Rozzano riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce correttamente le colonie feline. L'attività di gestione della colonia, deve essere condotta dal Tutore nell'assoluto rispetto dei luoghi e delle persone, cercando di recare il minor disturbo possibile e contenendo il numero degli animali, segnalando la presenza di gatti da sottoporre agli interventi di sterilizzazione.

## 1. INTRODUZIONE

Il Comune di Rozzano ha ritenuto utile predisporre le linee guida per la corretta gestione delle colonie feline, al fine di fornire uno strumento di consultazione per cittadini e per i tutori delle colonie che svolgono con passione e amore un importante lavoro per la sopravvivenza dei nostri gatti.

Questo documento ha un duplice scopo:

- far conoscere i diritti dei gatti che vivono in libertà e i doveri a cui tutti dobbiamo attenerci per assicurare una corretta convivenza fra animali e uomo;
- aiutare i Tutor alla corretta gestione delle colonie, al fine di salvaguardare la salute degli animali e garantire livello igienico sanitario dell'habitat in cui vivono.

## 2.LA COLONIA FELINA

### 2a. DEFINIZIONE DI COLONIA FELINA E RELATIVA ORGANIZZAZIONE

I gatti che vivono in stato di libertà, che si aggregano spontaneamente e che vivono e frequentano abitualmente una determinata area del territorio, costituiscono quello che la legge definisce *colonie feline*.

I gatti delle colonie feline sono quindi legati ad una porzione del territorio, sia pubblico che privato, in cui trovano le risorse necessarie per la loro sopravvivenza. Sono animali stanziali e territoriali, legati al luogo a cui fanno sempre ritorno. Essi **sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Il maltrattamento è reato penale.**

Un gatto abbandonato, se non accudito, inizia a vagare alla ricerca di un riparo e di cibo, senza i quali è destinato a non sopravvivere. Nel momento in cui trova un sito in cui vive una colonia oppure in un luogo in cui qualcuno ha costruito un riparo e un punto di alimentazione apposta per lui (senza adottarlo), passa dalla categoria di gatto randagio a quella di gatto di colonia.

Il territorio in cui vivono i gatti di colonia costituisce un'area in cui si trovano tutte le risorse necessarie per la sopravvivenza, inoltre, i componenti del gruppo si riconoscono tra loro, pertanto i gatti abbandonati nei pressi di una colonia hanno grandi difficoltà ad integrarsi in essa.

I gatti di colonia, per legge, non possono essere spostati da territorio sul quale abitano. La Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 e il Regolamento Regionale del 13/04/17 n. 2 stabiliscono che i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto da chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat.

Una colonia felina può essere composta da un numero qualsiasi di animali: come precedentemente riportato, anche un solo gatto, stanziale ma non di proprietà, costituisce una colonia felina.

Le colonie più numerose sono caratterizzate da gatti di entrambi i sessi e di tutte le età che convivono in equilibrio. La convivenza pacifica avviene quando tutti i componenti della colonia hanno un ruolo ben preciso e rispettano le regole del gruppo.

Il gatto di colonia non è un gatto selvatico, ma si accomuna ad esso per la sua capacità di sopravvivere allo stato selvatico.

Le colonie feline sono originate da gatti domestici abbandonati, dai loro figli o dai figli di gatti domestici non sterilizzati tenuti in condizione di semilibertà.

Può capitare che proprietari irresponsabili abbandonino il proprio gatto nei pressi di una colonia, con gravi rischi per la sua sopravvivenza, infatti un gatto adulto difficilmente verrà accettato, mentre un cucciolo può essere a volte tollerato.

All'interno della colonia le femmine non sterilizzate, durante il periodo riproduttivo attirano i maschi adulti e la colonia si amplia e inizia a strutturarsi. Normalmente il nucleo principale della colonia è composto da femmine imparentate tra di loro che si scambiano frequentemente comportamenti amichevoli definiti allogrooming: si puliscono reciprocamente, si toccano il naso, si strofinano tra di loro.

I maschi adulti non sterilizzati, a differenza delle femmine, per una questione di gerarchia e di dominanza, difficilmente riescono ad instaurare un rapporto amichevole tra di loro; nella migliore delle ipotesi arrivano a tollerarsi reciprocamente.

La sterilizzazione dei maschi permette di aumentare notevolmente la tolleranza tra gli individui.

Nelle colonie non sterilizzate è possibile trovare i cuccioli, che le madri accudiscono aiutandosi a vicenda nell'allevamento.

La presenza di cibo e ripari in misura limitata, le malattie infettive, i predatori, gli incidenti stradali e infine l'intolleranza umana, sono tutti fattori che contribuiscono a tenere sotto controllo il numero dei gatti di una colonia.

## **2b. LE COLONIE CONDOMINIALI**

Le Leggi nazionali e regionali vigenti in materia riconoscono al gatto il diritto al territorio formulando un espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat, intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione, identificando con questo termine aree sia pubbliche che private. Pertanto la permanenza dei gatti nelle aree condominiali è da considerarsi assolutamente legittima, alla stregua della presenza degli uccelli sugli alberi; d'altro canto la legge prevede che il loro numero sia tenuto sotto controllo attraverso la sterilizzazione e che gli animali siano nutriti nel rispetto dell'igiene dei luoghi. **Nessuna legge in Italia vieta di alimentare i gatti randagi.** È comunque consentito lasciare una ciotola per l'acqua, soprattutto nel periodo estivo. La presenza di persone che si occupano dei gatti è quindi garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

## **2c. IL LINGUAGGIO CORPOREO DEI GATTI**

I gatti utilizzano una varietà di segnali per comunicare: posture del corpo, espressioni facciali e vocalizzazioni per comunicare il loro messaggio ed evitare confronti

indesiderati.

I gatti, infatti, inviano attraverso il movimento e la posizione della coda e attraverso le espressioni facciali (orecchie, baffi, occhi, bocca) dei macro-segnali al mondo esterno con i quali "parlano" di se stessi e del loro umore.

Imparando a decifrare le posture feline, è possibile rafforzare il legame affettivo con il gatto e prevenire eventuali incomprensioni e potenziali reazioni aggressive.

Il gatto esprime il proprio stato nel seguente modo:

Stato di paura: Coda tenuta in basso con pelo arruffato

Saluto e riconoscimento: Coda dritta in verticale

Stato di aggressività: Coda agitata velocemente

Stato di amichevole attenzione: coda dritta con punta piegata

Stato di interesse: Coda leggermente curva verso il basso con la punta che tende in su


Maschio che marca il territorio: Coda verticale con visibile tremolio

Stato rilassato: Coda rilassata con la punta che tende in su

Stato di sottomissione : Coda tenuta molto bassa o tra le gambe


Stato di irritazione che precede un attacco o la fuga : Coda arcuata con il pelo arruffato

La figura mostra gli atteggiamenti che il gatto può assumere nelle diverse situazioni.



## **2d. IDENTIFICAZIONE DI COLONIA FELINA MEDIANTE CARTELLI**

Generalmente si preferisce rendere il più possibile "invisibile" la colonia per salvaguardare i gatti dai pericoli presenti nella città. Pertanto il Comune valuterà, in accordo con i Tutor e/o volontari se tabellare, con apposita segnaletica, le colonie di gatti che vivono in libertà. Di seguito si riporta uno schema di cartello:



## **3.COMPORTAMENTO DEL GATTO**

### **3.a COMPORTAMENTO SOCIALE**

Il gatto domestico, contrariamente al suo progenitore che era un cacciatore solitario di piccole prede, si organizza in gruppi sociali flessibili a seconda della disponibilità di cibo. Ciascun gatto ha una propria personalità. Al contrario del cane, nel gruppo di gatti vi è assenza di una gerarchia stabile, ma si assiste ad una presenza di relazioni di pseudo-dominanza tra coppie o gruppi di maschi attorno ad una femmina in estro. All'interno del gruppo sono in genere gli animali più grossi e anziani quelli dominanti, che occupano luoghi del territorio specifici. La struttura della colonia è mantenuta stabile da un insieme di comportamenti sociali interattivi, favorita dalla presenza di animali parenti o cresciuti insieme fin da piccoli, dove in genere si realizza una convivenza pacifica se c'è spazio sufficiente. I membri del gruppo si riconoscono tra loro e riconoscono i soggetti

estranei. In caso di ricovero o allontanamento temporaneo di un gatto è possibile assistere, quando il soggetto rientra nel gruppo, a reazioni di paura e aggressione degli altri gatti nei suoi confronti a causa di nuovi odori che porta con sé.

### **3.b COMPORTAMENTO MATERNO E CURE PARENTALI**

Il comportamento materno è fondamentale nell'organizzazione sociale della specie. I cuccioli del gatto dipendono totalmente dalla madre per almeno le prime tre settimane, nascono ciechi e iniziano a sviluppare le capacità visive intorno ai 21 giorni. Per questo la gatta non può allontanarsi dalla cucciolata che per brevi periodi. Tra la seconda e settima settimana di vita, il gattino apprende comportamenti essenziali per un normale sviluppo sociale ed emotivo. La privazione della madre in questo periodo può portare nei gattini eccessiva timidezza nelle interazioni sociali. E' importante che durante questo periodo il gattino entri in contatto in maniera non traumatica con il maggior numero di stimoli possibili. Nelle colonie feline di gatti liberi i piccoli possono rimanere con la madre ed il gruppo originario sino a sei mesi. Il loro allontanamento dipende dalla disponibilità di risorse, dall'ampiezza del territorio della colonia e dalla popolazione esistente.

## **4.LA SALUTE DEL GATTO**

### **4.a TUTELA DELLA SALUTE DEI GATTI**

E' importante proteggere la salute dei gatti che vivono in aree pubbliche realizzando, previo parere favorevole del comune, un riparo dalle condizioni climatiche avverse.

Come rifugio invernale, si possono utilizzare trasportini senza porticina oppure piccole cucce, all'interno posizionare vecchi maglioni da sostituire regolarmente. Il ricovero dovrà essere sollevato da terra per evitare umidità e ristagni d'acqua. Durante il periodo estivo, si potrebbe realizzare una piccola veranda realizzata in maniera facile e economica con assi/rete metallica e un telo per l'ombra come tettoia.

E' fondamentale controllare la loro salute dei gatti avvisando il Comune e/o il Servizio Veterinario dell'ATS in caso di situazioni patologiche dell'animale. Tutti i trattamenti ( con antibiotici, ecc.) vanno utilizzati solo sotto controllo veterinario.

E' importante premunirsi di antiparassitari (trattamenti antipulci e contro le zecche).  
E' buona norma anche mettere nel cibo un vermifugo a largo spettro ogni 6 mesi. Pulire con cura eventuali deiezioni visibili dei gatti.

## **4b.LA STERILIZZAZIONE**

La Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo è stata promulgata con lo scopo di tutelare gli animali d'affezione. Rientra nella tutela dei gatti di colonia, il controllo delle nascite mediante la sterilizzazione, che non comporta alcuna spesa per il Tutore.

La legge quadro prevede:

- la cattura dei gatti di colonia per la sterilizzazione;
- l'identificazione con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro;
- successivo rilascio degli stessi nella colonia e nel territorio di provenienza.

La sterilizzazione dei gatti determina anche una modifica del loro comportamento, infatti quando tutti gli individui della stessa colonia sono stati sterilizzati, i gatti si presentano più calmi, meno aggressivi e il loro territorio si riduce notevolmente di dimensioni. I gatti maschi smettono di aggredirsi violentemente per il controllo del territorio e delle femmine, e di allontanarsi in cerca di nuove colonie, mentre le femmine hanno un fabbisogno alimentare decisamente inferiore e una vita più serena. Con la diminuzione delle aggressioni diminuisce anche la diffusione delle malattie che si propagano attraverso il contatto del sangue o dei liquidi corporei. Di conseguenza, risulta più semplice il controllo della colonia.

**Solo le colonie registrate possono accedere al programma di sterilizzazione e alle cure veterinarie a carico dell'ATS.**

## **4c.LE MALATTIE**

Le malattie che si trasmettono dall'animale all'uomo sono definite zoonosi. Attraverso la loro conoscenza e l'adozione di corrette norme igienico sanitarie si possono controllare e prevenire.

Generalmente le comuni misure igieniche (lavarsi le mani dopo il contatto con il gatto, ecc.) permette di prevenire il contagio e l'infezione.

Di seguito sono riportate le patologie più conosciute:

**Toxoplasmosi** E' una parassitosi determinata da un protozoo denominato *Toxoplasma gondii*. Si trasmette attraverso sia mediante l'ingestione di cibo (ad es. verdure crude non ben lavate) o l'acqua contaminati da feci di gatto e sia tramite l'ingestione di

carni poco cotte contaminate di suino, bovino, coniglio, ecc.. Nell' uomo, come in alcuni animali, può trasmettersi anche attraverso la placenta. Alcune forme di prevenzione consigliate sono: consumare sempre carne adeguatamente cotta, lavare accuratamente le mani, i coltelli e gli utensili dopo aver manipolato carne cruda, lavare scrupolosamente le verdure, usare i guanti durante le pratiche di giardinaggio/orticoltura, svuotare quotidianamente la lettiera facendo uso di guanti, evitare di somministrare carne cruda o poco cotta al gatto.

**Dermatosi fungine.** Sono micosi superficiali causate da funghi patogeni (dermatofiti). La trasmissione può avvenire per contatto diretto o indiretto, tramite peli contaminati da scaglie disperse nell' ambiente (collari, spazzole, gabbie). L' accurata toelettatura a cui si sottopongono quotidianamente i gatti è una difesa naturale importante contro l' infezione e l' esposizione al sole può inibire la germinazione delle spore. Invece l' aumentata idratazione e la conseguente macerazione della cute la possono favorire. Sono fattori di rischio l' età del soggetto (molto giovani o molto anziani), scarsa nutrizione, presenza di ectoparassiti, ecc.. Si presenta in genere con alopecia (perdita di pelo) focale circolare o irregolare che si espande verso la periferia con scaglie e croste a volte con eritema, la presenza del prurito è variabile.

**Malattia da graffio del gatto (*Bartonella hensalae*):** si trasmette tramite il morso e il graffio di gatti portatori sani. Si manifesta nell'uomo con lesioni cutanee localizzate ed aumento di volume dei linfonodi regionali dopo tre settimane dal contagio. A volte febbre, mal di testa, splenomegalia e malessere generale.

#### **4.d CONCLUSIONE DEL CICLO DELLA VITA**

Quando un gatto di colonia muore, per malattia o incidente, è buona norma che, al momento del ritrovamento del corpo, si dia notizia alla Polizia Locale.

In caso di smarrimento o mancato ritorno in colonia di un gatto, il Tutor della colonia felina o il proprietario dell'animale potrà richiedere al Comune se sono state rinvenute le spoglie di un gatto sul suolo pubblico, al fine di verificare se il gatto è rimasto vittima di incidente stradale o altro.

## 5.LA LEGGE TUTELA IL GATTO LIBERO E LE COLONIE FELINE

### 5.a NORMATIVA

Le colonie feline sono protette sul territorio da Leggi Nazionali, Regionali e dai Regolamenti comunali che riconoscono la territorialità dei gatti e considerano la loro presenza una fonte di equilibrio per l'habitat circostante.

Di seguito faremo una breve esposizione delle principali norme vigenti:

#### **Norme Nazionali:**

**Legge del 14 agosto 1991, n. 281** - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo stabilisce:

##### **Art. 2**

- **Comma 7:** è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà;
- **Comma 8:** i gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo;
- **Comma 9:** i gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili;
- **Comma 10:** gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

#### **Codice Penale**

**Art. 544-bis** codice penale :”Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni

**Art. 544-ter** codice penale :”Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero sottopone a trattamenti che procurano danni alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

**Consiglio di Stato** - Sez. III – Adunanza del 16.9.1997 – Sentenza 883

Nessuna norma di legge, né statale, né regionale, fa divieto di alimentare gatti randagi nel loro habitat, cioè nei luoghi pubblici o privati in cui trovano rifugio.

#### **Norme Regionali:**

Legge Regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità:

##### **Art. 111**

- **Comma 1:** i gatti che vivono in stato di libertà sono protetti ed è vietato maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Se il comune, d'intesa con l'ASL competente, accerta che l'allontanamento si rende inevitabile per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie, individua altra idonea collocazione, nel rispetto delle norme igieniche. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio nel quale viva stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal fatto che sia o meno accudita;
- **Comma 2:** per favorire i controlli sulla popolazione felina, l'ASL, d'intesa con i comuni e con la collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 120 (le Associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale che si occupano di protezione degli animali), provvede a censire le zone in cui esistono colonie feline;
- **Comma 3:** i privati e le associazioni di cui all'articolo 120 possono, previo accordo di collaborazione con il comune e d'intesa con l'ASL, gestire le colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti;
- **Comma 4:** la cattura dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per le cure sanitarie o per l'allontanamento di cui al comma 1 ed è effettuata dal dipartimento di prevenzione veterinario e dai soggetti di cui al comma 3;
- **Comma 5:** i gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare, sono reimmessi nel loro habitat originario o in un habitat idoneo;
- **Comma 6:** la soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 113 (se gravemente ammalati e incurabili, se affetti da gravi sofferenze o in caso di comprovata pericolosità).

## **Regolamento Regionale n. 2 del 13/04/2017 - Gestione delle colonie feline e dei gatti che vivono in libertà**

### **Art. 11**

- 1.** Il dipartimento veterinario dell'ATS, d'intesa con i comuni e con l'eventuale collaborazione delle associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009, provvede a censire le zone in cui si trovano colonie feline.
- 2.** Il dipartimento veterinario dell'ATS competente o il comune registrano in anagrafe le colonie feline presenti sul territorio, localizzandole in corrispondenza del punto principale di offerta di cibo, definito come punto di alimentazione o in corrispondenza del punto in cui stazionano abitualmente i gatti.
- 3.** I privati e le associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009 possono accudire le colonie feline previo accordo di collaborazione con i comuni.
- 4.** Il soggetto che, su base volontaria, si occupa dell'accudimento degli animali e dello stato igienico dell'area da loro occupata, denominato referente o tutor di colonia felina, può essere registrato in anagrafe dal comune o dall'ATS.
- 5.** Nelle aree di proprietà pubblica possono essere posizionati, se consentito dall'ente proprietario, manufatti removibili per il rifugio o l'alimentazione dei gatti. Devono in ogni caso essere garantiti l'igiene e il decoro ambientale.
- 6.** I comuni promuovono, anche in collaborazione con le ATS e con le associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009, corsi di formazione facoltativi per i volontari che si occupano della cura e del sostentamento dei gatti.
- 7.** La cattura dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà è consentita solo per la sterilizzazione, per motivi sanitari o per l'allontanamento di cui all'articolo 105, comma 7, della l.r. 33/2009.
- 8.** Il dipartimento veterinario dell'ATS effettua gli interventi di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e di quelli che vivono in libertà, con la collaborazione dei comuni, dei referenti di colonia felina o delle associazioni di cui all'articolo 111 della L.R. 33/2009.
- 9.** Le trappole destinate alla cattura di gatti devono essere rese riconoscibili secondo modalità definite dal dipartimento veterinario dell'ATS competente. Le trappole non riconoscibili vengono confiscate a cura degli organi di vigilanza.

**10.** I gatti delle colonie feline e quelli che vivono in libertà, contestualmente alla sterilizzazione, devono essere identificati e registrati all'anagrafe a nome del comune competente per territorio e resi riconoscibili mediante apicectomia, ovvero asportazione di un piccolo lembo del padiglione auricolare.

## **Regolamento del Comune di Rozzano per la Tutela ed il Benessere degli Animali:**

### **Titolo V - Gatti**

Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Rozzano che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

## **6.LA GESTIONE DI UNA COLONIA FELINA CONSIGLI PRATICI E BUONE PRASSI SU COME PRENDERSI CURA DI UNA COLONIA FELINA**

### **6.a ALIMENTAZIONE DEI GATTI**

L'alimentazione delle colonie feline deve avvenire mediante l'utilizzo di ciotole per il cibo e per l'acqua. E' agevole l'utilizzo di contenitori in plastica usa e getta oppure in metallo inox, facilmente lavabili. Il cibo deve essere somministrato in quantità idonea ed in orari regolari, ai quali gli animali sono abituati, in modo che i gatti possano finire la loro razione di cibo e consentire al Tutor di poter asportare il contenitore, al fine di evitare inconvenienti igienici. L'eventuale cibo di scorta per la giornata deve essere lasciato al riparo dal sole e dalle intemperie, in questo caso è bene usare solo croccantini e niente cibo umido.

E' importante lasciare sempre il contenitore con l'acqua a disposizione dei gatti e cambiarla ogni volta che si porta il cibo. In natura i felini sono mangiatori occasionali e possono sopravvivere a lungo senza cibo mentre tollerano pochissimo la carenza d'acqua.

E' espressamente vietato lasciare nella strada, sui marciapiedi, nei giardini e nelle postazioni dedicate, vassoi, piatti di carta, sacchetti ecc.

Si consiglia di rivolgersi al Servizio Veterinario dell'ATS se il gatto deperisce ed appare apatico ed inappetente (generalmente le gatte in calore rifiutano il cibo pur essendo in ottima salute). I cambiamenti comportamentali nel gatto sono spesso il primo indicatore di malattia o scarso benessere.

## 6.b IL RUOLO DEL TUTOR E GESTIONE DI UNA COLONIA FELINA

L'attività di gestione della colonia, deve essere condotta nell'assoluto rispetto dei luoghi e delle persone, cercando di recare il minor disturbo possibile e cercare di contenere il numero degli animali segnalando all'ATS e al Comune la necessità di interventi di sterilizzazione.

I privati e le associazioni del territorio di cui all'articolo 111 della Legge Regionale 33/2009 possono:

- segnalare la presenza di una colonia felina all'ATS o al Comune, L'ATS, in seguito a sopralluogo, inserirà i dati della colonia nell'Anagrafe degli Animali da Affezione. In tal modo la colonia sarà censita.
- accudire volontariamente la colonia felina;
- diventare Tutore o referente della colonia, previo accordo di collaborazione con il Comune e d'intesa con l'ATS, ed essere registrato nell'Anagrafe degli Animali da Affezione.

A seguito della registrazione (vedere modulo allegato), il Tutor si impegna a prendersi cura dei gatti della colonia, occupandosi quotidianamente della distribuzione di cibo e di acqua, individuando un luogo sicuro e tranquillo dove i gatti possano mangiare.

Il Tutor si impegna inoltre a tenere pulite le attrezzature, ciotole, i ripari e il luogo, asportando qualsiasi vaschetta non sia in uso.

Se sul luogo dove vive la colonia vi è la presenza di rifiuti, generalmente si attribuisce la colpa al Tutor o alla presenza di gatti. E' pertanto, fondamentale il Tutor avvisi immediatamente l'Ufficio Ambiente, per poter procedere ad una verifica della situazione e alla pulizia dell'area.

Un territorio pulito permette ai gatti una qualità di vita decisamente migliore.

Alcune volte accade che persone diverse dal Tutor contribuiscano ad aggiungere cibo nelle ciotole, causando disguidi, e a volte, accuse al Tutor di sovralimentare i gatti. Il cibo avanzato tende a marcire, producendo cattivi odori e attirando insetti e altri animali. E' necessario, in questo caso, che il Tutore spieghi alle suddette persone che la sua figura è l'unica autorizzata all'accudimento dei gatti, che la colonia riceve cibo sufficiente. Il Tutor, eventualmente, può accordarsi per alimentare a turno la colonia oppure per ricevere direttamente il cibo da distribuire alla colonia a seconda delle necessità.

Può accadere, inoltre, che il tutore, mentre accudisce la colonia, si trovi nella necessità di dover spiegare cosa stia facendo e per quale motivo. In questi casi è necessario

considerare che molte persone non sono a conoscenza della normativa che tutela gli animali e in particolare di quella che riguarda le colonie feline. È sempre consigliabile rispondere pazientemente e nel rispetto delle buone norme dell'educazione a tutte le domande che vengono rivolte, citando, nel caso in cui ve ne sia la necessità, le leggi che tutelano le colonie feline (vedi paragrafo " La legge tutela il gatto libero e le colonie feline").

Le corrette azioni dei Tutor permettono di portare miglioramenti nella zona in cui operano, perché una colonia controllata e ben gestita è sicuramente più sana di una colonia lasciata a se stessa.

Un importante compito del tutore è anche quello di informare il Comune su eventi riguardanti gli sviluppi o cambiamenti inerenti la colonia, al fine di favorire una corretta comunicazione tra Tutore, Comune e ATS.

I gatti viventi nella colonia devono essere sterilizzati a cura dell'ATS e con la collaborazione dei Tutor e/o delle Associazioni animaliste di volontariato di cui all'articolo 111 della Legge Regionale 33/2009. Il tutore, richiede al Comune e/o all'ATS di sterilizzare la colonia, compilando l'apposito modulo ( vedi allegato), segnalando il numero e il sesso dei gatti non ancora sterilizzati.

Previo appuntamento e con la collaborazione del Tutor della colonia o con chi si rende disponibile, si procede alla cattura dei gatti ed al loro trasporto presso gli ambulatori dei Centri di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ATS per la sterilizzazione. I gatti sterilizzati ed identificati con microchip e apicectomia (foro auricolare di riconoscimento) vengono riammessi nella colonia di origine.

Le operazioni di cattura, degenza, sterilizzazione e reimmissione dei gatti in libertà sono effettuate dal Tutor o da Associazioni animaliste del territorio autorizzate e/o convenzionate con il Comune/ATS.

Il Tutor in qualsiasi momento può decidere di interrompere la sua attività, comunicando la sospensione con 30 giorni di anticipo al Comune, in modo tale che possa attivarsi per cercare un sostituto e segnalare la modifica al Dipartimento Veterinario dell'ASL, per permetterne l'inserimento nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione.

## **7.COSA POSSIAMO FARE INSIEME A VOI**

I cittadini possono chiedere al Comune di Rozzano le informazioni sulle attività intraprese e le iniziative rivolte alla tutela degli animali.

Il Comune oltre a fornire le informazioni necessarie, in applicazione delle normative vigenti, si attiva affinché cessino eventuali comportamenti che ledono la dignità degli animali e provocano loro sofferenza o morte.

Il Comune raccoglie le segnalazioni da parte dei cittadini ed interviene per mezzo delle autorità di polizia giudiziaria per reprimere o punire comportamenti illeciti e indecorosi nei confronti degli animali.

Si ricorda che i comportamenti e le azioni che portano alla morte degli animali (come lo spargimento di veleno) o a loro maltrattamenti, costituiscono reato e sono sanzionati dal Codice Penale.

Tutti i cittadini sono invitati a prestare attenzione affinché non vengano commesse azioni illecite nei confronti di qualsiasi animale e a denunciare i responsabili alle autorità di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale) deputati a ricevere le denunce e ad intervenire per reprimere i reati.

**MODULO      SEGNALAZIONE      PRESENZA      COLONIA      DI      GATTI      LIBERI      E  
DICHIARAZIONE DI PRENDERSI CURA, A TITOLO VOLONTARIO E GRATUITO,  
DELLA COLONIA FELINA**

ATS della Città Metropolitana di Milano  
Distretto Veterinario

Comune di Rozzano  
Settore Ecologia ed Ambiente  
Piazza Giovanni Foglia n. 1

**OGGETTO:** Segnalazione presenza colonia di gatti liberi e dichiarazione di prendersi cura, a titolo volontario e gratuito, della colonia felina segnalata.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di persona fisica

in qualità di \_\_\_\_\_ dell'associazione/ente animalista territorio di cui

all'articolo 111 della Legge Regionale 33/2009 denominata \_\_\_\_\_

avente sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in attuazione di quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà”, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

## DICHIARA QUANTO SEGUE

### 1) SEGNALAZIONE COLONIA FELINA

- in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ esiste una colonia felina;

- i gatti presenti sono: adulti n. \_\_\_\_\_ cuccioli n. \_\_\_\_\_

- i gatti sono da considerare a tutti gli effetti ANIMALI LIBERI non di mia proprietà;

- la colonia (quale luogo di alimentazione e/o riposo dei gatti) è situata in un'area:  
(indicare con un segno l'ubicazione della zona)

urbana pubblica

urbana privata con accesso al pubblico

rurale o agricola

la colonia è posta in prossimità di ospedali, case di cura, case di riposo, scuole, mense;

altro, specificare \_\_\_\_\_

La colonia risulta

accudita quotidianamente con fornitura di cibo e acqua

accudita occasionalmente con fornitura di cibo e acqua

non accudita

altri particolari \_\_\_\_\_

### 2) DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA GESTIONE E MANTENIMENTO DI COLONIE FELINE

di essere disponibile ad assumersi la responsabilità di Tutore della sopraindicata colonia felina

#### A tal fine dichiara:

1. di non essere proprietario dei suddetti animali;
2. di impegnarsi a curare e seguire a titolo volontario e gratuito gli animali della colonia in stato di libertà, controllando l'igiene dell'ambiente in cui essa staziona;
3. di impegnarsi a provvedere, in caso di accesso alla sterilizzazione gratuita, al loro prelievo e trasporto presso l'ambulatorio veterinario dell'ATS competente per territorio, secondo le indicazioni che verranno fornite dai competenti organi, nonché ad ogni cura necessaria e conseguente all'intervento di sterilizzazione;
4. di impegnarsi a osservare il regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, nonché le norme e le disposizioni nazionali e regionali in materia di Tutela degli animali e delle colonie feline, e disposizioni sull'identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
5. di attenersi alle disposizioni del Comune in relazione alla limitazione all'accesso a zone di proprietà privata, che risultano subordinate al consenso del proprietario

6. la non sussistenza di cause che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7. di non aver riportato condanne penali inerenti questioni di tortura/maltrattamento/abuso/abbandono di animali.

**CHIEDE**

(facoltativo) **di essere iscritta all'anagrafe felina, in qualità di Tutor della colonia sopra segnalata.**

Il sottoscrittore/i dichiara/no inoltre di essere informati, ai sensi del D.Lgs n°196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Rozzano li \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

**FIRMA DEL DICHIARANTE**

\_\_\_\_\_

**FIRMA del Presidente/legale rappresentante in caso di appartenenza ad ASSOCIAZIONE**

\_\_\_\_\_

**ALLEGA**

fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale

delega del legale rappresentante dell'associazione in caso di operatore volontario

**MODULO RICHIESTA DI RILASCIO DI ATTESTATO DI VOLONTARIO PER L'ACCUDIMENTO DI COLONIA FELINA**

Comune di Rozzano  
Settore Ecologia ed Ambiente  
Piazza Giovanni Foglia n. 1

p.c. ATS della Città Metropolitana di Milano  
**Distretto Veterinario**

**OGGETTO:** Richiesta di rilascio di attestato di Tutor volontario per l'accudimento di colonia felina

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

in qualità di persona fisica

in qualità di \_\_\_\_\_ dell'associazione/ente animalista territorio di cui

all'articolo 111 della Legge Regionale 33/2009 denominata \_\_\_\_\_

avente sede a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

in attuazione di quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà", consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**DICHIARA QUANTO SEGUE**

che in via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_\_ località \_\_\_\_\_ esiste una colonia felina;

i gatti presenti sono: adulti n. \_\_\_\_\_ cuccioli n. \_\_\_\_\_

- 1) La suddetta colonia è accudita quotidianamente dal/la sottoscritto/a con fornitura di cibo e acqua a titolo volontario e gratuito.
- 2) **di essere iscritta all'anagrafe felina, in qualità di Tutor della suddetta colonia;**
- 3) di non essere proprietario dei suddetti animali;
- 4) di impegnarsi a curare e seguire a titolo volontario e gratuito gli animali della colonia in stato di libertà, controllando l'igiene dell'ambiente in cui essa staziona;
- 5) di impegnarsi a provvedere, in caso di accesso alla sterilizzazione gratuita, al loro prelievo e trasporto presso l'ambulatorio veterinario dell'ATS competente per territorio, secondo le indicazioni che verranno fornite dai competenti organi, nonché ad ogni cura necessaria e conseguente all'intervento di sterilizzazione;
- 6) di impegnarsi a osservare il regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali, nonché le norme e le disposizioni nazionali e regionali in materia di Tutela degli animali e delle colonie feline, e disposizioni sull'identificazione e registrazione degli animali d'affezione;
- 7) di attenersi alle disposizioni del Comune in relazione alla limitazione all'accesso a zone di proprietà privata, che risultano subordinate al consenso del proprietario;
- 8) la non sussistenza di cause che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 9) di non aver riportato condanne penali inerenti questioni di tortura/maltrattamento/abuso/abbandono di animali.

### **CHIEDE**

il rilascio dell'attestato di Tutor volontario per l'accudimento di gatti viventi in libertà, presso la colonia felin indicata in premessa

Il sottoscrittore/i dichiara/no inoltre di essere informati, ai sensi del D.Lgs n°196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Rozzano lì \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /

**FIRMA DEL DICHIARANTE**

\_\_\_\_\_

**FIRMA del Presidente/legale rappresentante in caso di appartenenza ad ASSOCIAZIONE**

\_\_\_\_\_

### **ALLEGA**

- fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale
- delega del legale rappresentante dell'associazione in caso di operatore volontario
- n. 2 foto formato tessera

# MODULO RICHIESTA STERILIZZAZIONE COLONIA FELINA

ATS della Città Metropolitana di Milano  
Distretto Veterinario \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_

Comune di Rozzano  
Settore Ecologia ed Ambiente  
Piazza Giovanni Foglia n. 1

## Oggetto: Richiesta di sterilizzazione colonia felina

IL/La Sottoscritto/a

Nome Cognome		
Indirizzo		
Comune		
Recapito Telefonico		
Codice Fiscale		
Mail		

in qualità di  privato cittadino  
 operatore volontario di associazione riconosciuta  
 altro (specificare)

## CHIEDE

la sterilizzazione chirurgica di n. \_\_\_\_\_ gatti della colonia di cui ha la responsabilità della buona conduzione e controllo, viventi presso il punto principale di offerta di cibo:

Via \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ Rozzano

Gatti M.	Gatti F

Con la presente il sottoscritto/a si assume la responsabilità di indicare al competente Distretto veterinario correttamente e unicamente i gatti che godano dello status di libertà e di non proprietà.

## DICHIARA

Inoltre di essere:

- disponibile al trasporto degli stessi presso il Canile sanitario/ambulatorio \_\_\_\_\_
- non disponibile
- disponibile alla degenza postoperatoria e alla successiva re-immissione in colonia dei gatti
- non disponibile

## CONSENSO INFORMATO

Dichiara di essere stato/a sufficientemente informato/a che gli animali conferiti per la sterilizzazione, prima della stessa, sono sottoposti a valutazione clinica dal medico veterinario sulla idoneità all'intervento, senza anamnesi nota e senza accertamenti di laboratorio.

Dichiara inoltre di essere stato/a sufficientemente informato/a su rischi inerenti l'anestesia e l'intervento chirurgico, sebbene questi siano praticati con perizia, diligenza e prudenza, sollevando gli operatori da responsabilità derivanti da complicità dovute a patologie pregresse o in corso.

Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue 2016/679 e D.Lgs. n.196/03 novellato dal D.Lgs. n.101/18, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di acconsentire al trattamento degli stessi da parte di ATS.

Data \_\_\_\_\_

Firma  
\_\_\_\_\_

*Per il sopralluogo contattare:*

Cognome	
Nome	
Telefono/mail	

**allegare:**

fotocopia documento in corso di validità e codice fiscale

delega del legale rappresentante dell'associazione in caso di operatore volontario